



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 30/09/2025

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO
DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DENGUE**

IL SINDACO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale per il settore "Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità" all'Ing. Marzia Rizzi, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 68 del 19/06/2025, con il quale il dott. Luigi Scaranello è stato nominato Responsabile dei procedimenti di competenza del Servizio Ambiente ai sensi della Legge n. 241/1990;

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con nota del 29/09/2025, Prot. n. 94807, ha segnalato al Sindaco del Comune di Rovigo (RO) il manifestarsi di un caso umano di Dengue virus, trasmesso dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*), in un cittadino che ha frequentato il pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia, Viale Tre Martiri n. 140 e Corso del Popolo n. 71 nel Comune di Rovigo.

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto - anno 2025" che dispongono l'effettuazione di interventi **adulterici, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali** per un **raggio minimo di 200 metri** dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulterici;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'Azienda ULSS 5 Polesana, comprende:

- la **zona prossimale al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia, Viale Tre Martiri n. 140** nel Comune di Rovigo per un **raggio di 200 m**;
- la **zona prossimale al civico n. 71 di Corso del Popolo** nel Comune di Rovigo per un **raggio di 200**



COMUNE DI ROVIGO

m;

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", con particolare riferimento all'articolo 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzioni dei comuni") ed all'articolo 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" recepito dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 207 del 18/02/2020;

VISTA la D.G.R.V. n. 421 del 22/04/2025 recante "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2025";

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori - anno 2025" dell'Azienda ULSS 5 Polesana;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive ed in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda ULSS 5 Polesana e comunque seguendo le "Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza":

1) di **permettere ed agevolare l'accesso** degli operatori della ditta COOPERATIVA TRIVENETA MULTISERVIZI, di Vigonza (PD) (incaricata del servizio di disinfestazione di zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti a partire:

- dalle ore 23.50 del giorno 30/09/2025 alle ore 5.00 del giorno 01/10/2025, e per tutto il tempo necessario, sino al termine delle operazioni;
- dalle ore 23.50 del giorno 01/10/2025 alle ore 5.00 del giorno 02/10/2025, e per tutto il tempo necessario, sino al termine delle operazioni;
- dalle ore 23.50 del giorno 02/10/2025 alle ore 5.00 del giorno 03/10/2025, e per tutto il tempo necessario, sino al termine delle operazioni;

2) di **chiudere le finestre** durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida, da parte della ditta sopra citata, in aree pubbliche

- dalle ore 23.50 del giorno 30/09/2025 alle ore 5.00 del giorno 01/10/2025, e per tutto il tempo necessario, sino al termine delle operazioni;
- dalle ore 23.50 del giorno 01/10/2025 alle ore 5.00 del giorno 02/10/2025, e per tutto il tempo necessario, sino al termine delle operazioni;
- dalle ore 23.50 del giorno 02/10/2025 alle ore 5.00 del giorno 03/10/2025, e per tutto il tempo necessario, sino al termine delle operazioni;

salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Azienda ULSS 5 Polesana; **si chiede di chiudere le finestre almeno 1 ora prima dell'inizio delle operazioni ovvero dalle ore 22.50.**

3) di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;

4) di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:

- evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di



COMUNE DI ROVIGO

pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;

- tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden, etc...;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

RACCOMANDA

l'adozione delle seguenti precauzioni:

Precauzioni da adottare prima del trattamento adulticida:

1. prima del trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
2. durante il trattamento adulticida, nei giorni ed orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianto di ricambio d'aria;
3. tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);

Precauzioni da adottare durante il periodo di esecuzione del trattamento adulticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Azienda ULSS 5 Polesana:

restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;

tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);

Precauzioni da adottare dopo il trattamento adulticida:

in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;

in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Comando di Polizia Locale;
- sia trasmessa per conoscenza a:
 - Azienda ULSS 5 Polesana - Dipartimento di Prevenzione, UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

AVVERTE

- che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 07/08/1990, n. 241, contro il presente



COMUNE DI ROVIGO

provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentarsi entro il termine di 120 giorni ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza dell'Ordinanza;

- che ai sensi degli articoli 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00;
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Sezione Ambiente del Comune di Rovigo e alla Protezione Civile;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale